



INFORMATIVA PER DATORI DI LAVORO E CONSULENTI INCARICATI

Versamento all'EBITEN

Quota di versamento

Con la sottoscrizione da parte delle Parti Sociali costituenti l'EBITEN dell' "Accordo interconfederale per lo sviluppo delle relazioni sindacali e linee di indirizzo in materia di strumenti bilaterali" in data 28 maggio 2014, e il conseguente recepimento dell'Accordo Interconfederale da parte del Comitato Esecutivo dell'EBITEN con delibera del 24/09/2014 la quota di versamento dovuta all'EBITEN per l'alimentazione del "Fondo Sviluppo Bilateralità" è stabilita **nell'1% dell'ammontare della retribuzione lorda annua** così ripartita: **0,80%** a carico del datore di lavoro, **0,20%** a carico del lavoratore.

Modalità di versamento

Compilazione F24

I datori di lavoro che intendono versare il contributo per il finanziamento del Fondo, indicheranno, in sede di compilazione del modello di versamento "F24" distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, la causale "ENBI" esposta nella sezione "INPS", nel campo "causale contributo", in corrispondenza, esclusivamente, del campo "importi a debito versati". Inoltre nella stessa sezione:

- nel campo "codice sede" va indicato il codice della sede INPS competente;
- nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda" è indicata la matricola INPS dell'azienda;
- nel campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa" è indicato il mese e l'anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna "a mm/aaaa" non deve essere valorizzata.

Modalità di compilazione del flusso UniEmens.

I datori di lavoro/intermediari incaricati compileranno il flusso **Uniemens** nel seguente modo:



All'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, valorizzeranno l'elemento <ConvBilat> inserendo nell'elemento <Conv> in corrispondenza di <CodConv> il valore "ENBI" e in corrispondenza dell'elemento <Importo> l'importo, a livello individuale, del versamento effettuato nel mod.F24 con il corrispondente codice.

L'elemento <Importo> contiene l'attributo <Periodo> in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma "AAAA-MM

RIF. Circolare n. 80 del 14-05-2013

Obbligatorietà della bilateralità

A far data dal recepimento dell'Accordo Interconfederale all'interno dei CCNL, le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno, inoltre, corrispondere a ciascun lavoratore un elemento retributivo aggiuntivo pari a € 30,00 lordi. Sono inoltre tenuti all'erogazione diretta di prestazioni equivalenti a quelle erogate dalla Bilateralità.

RIF. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Circolare n. 43 del 15 dicembre 2010

Arretrati/compensazioni

Esempi:

L'impresa A applica un CCNL che individua l'EBITEN come Ente Bilaterale di riferimento (trova l'elenco dei CCNL al link <http://www.ebiten.it/ccnl.html>) a partire da ottobre 2015.

L'impresa deve compensare il versamento dei mesi intercorrenti da settembre 2014 (N.B. data da cui si fa decorrere il versamento all'1% per il "Fondo Sviluppo Bilateralità") a ottobre 2015?

NO. L'azienda è tenuta a versare la quota dell'1% a partire dal momento in cui applicherà il CCNL. Nel caso specifico da ottobre 2015.

L'impresa A applica un CCNL che individua l'EBITEN come Ente Bilaterale di riferimento (trova l'elenco dei CCNL al link <http://www.ebiten.it/ccnl.html>) a partire da maggio 2015 versando correttamente la quota dell'1% di cui sopra. L'impresa impiega un totale di 5 dipendenti. Da novembre 2015 l'azienda assume un nuovo lavoratore.



L'azienda deve provvedere a versare, per il nuovo lavoratore, le mensilità arretrate? Deve cioè versare la quota dell'1% per le mensilità intercorrenti tra l'applicazione del CCNL in azienda - data da cui ha iniziato a versare al sistema di pariteticità EBITEN, nel caso specifico maggio 2015 – all'assunzione del lavoratore?

NO. A differenza di altre sigle sindacali le Parti Sociali costituenti l'EBITEN hanno optato per l'esclusione dei versamenti arretrati per i nuovi lavoratori assunti. L'azienda verserà quindi la quota dell'1% in riferimento alla mensilità della prima retribuzione del nuovo assunto (nell'esempio di cui sopra da novembre 2015).

L'impresa A applica un CCNL che individua l'EBITEN come Ente Bilaterale di riferimento (trova l'elenco dei CCNL al link <http://www.ebiten.it/ccnl.html>) a partire da aprile 2014 (N.B.= da una data antecedente all'istituzione del "Fondo Sviluppo Bilateralità" e all'innalzamento della quota di versamento all'1%). L'impresa non ha mai provveduto, anche per il mezzo degli intermediari che si occupano dei versamenti e della gestione delle paghe, ad effettuare il corretto versamento corrispondente alla quota dell'1% per le mensilità successive a settembre 2014 (data da cui far decorrere il versamento all'1%).

L'impresa è tenuta a compensare la differenza?

SI. L'impresa al fine di ottenere l'accesso ai servizi offerti dal "Fondo Sviluppo Bilateralità" deve provvedere tramite il primo f24 utile al versamento della differenza per le mensilità arretrate (con decorrenza da settembre 2014). Esemplicando: *l'impresa versa tramite F24 di marzo 2015 il mese 3/2015 (pagato entro il 16/4/2015), recuperando i mesi 09/2014 + 10/2014 + 11/2014 + 12/2014 + 01/2015 + 02/2015 specificandoli su 6 righe differenti. Ricordiamo che la base occupazionale per il calcolo è da intendersi relativamente al mese che si sta recuperando.*

N.B.= Le mensilità antecedenti a settembre 2014 non devono essere compensate.

N.B.B.= La medesima procedura è valevole per recuperare le mensilità arretrate non versate all'Ente Bilaterale.



Procedura di rimborso per somme non dovute all' EBITEN

in caso di versamenti erronei, duplicati o indebiti.

I datori di lavoro che versano i contributi obbligatori e dovuti in modo diretto o per il tramite di intermediari abilitati si trovano in situazione di credito nei confronti dell'E.BI.TE.N. **solo se hanno effettuato versamenti erronei, duplicati o indebiti.**

In queste situazioni i datori di lavoro interessati devono inviare all'indirizzo direzione@ebiten.it, richiesta di rimborso sottoscritta in originale dal rappresentante legale dell'impresa, allegando alla richiesta la seguente documentazione:

- fotocopia del documento di identità
- fotocopia del modello F24 del versamento
- fotocopia del modello UNIFORMI o Attestazione della Denuncia Contributiva del periodo di riferimento del versamento

N.B. Non è possibile, così come chiarito dalla Direzione Generale dell'I.N.P.S. con circolare n. 80 del 14.05.2013, portare a conguaglio gli eventuali crediti nei confronti dell'E.BI.TE.N. con debiti per partite correnti. In sostanza, non è ammesso il recupero dei predetti importi nel modello F24 né diminuendo il versamento relativo ad un debito corrente, né effettuando una compensazione esterna nella delega di versamento fra eccedenza pregressa e debito corrente. In tali casi, il datore di lavoro potrà avvalersi della sopra descritta procedura di richiesta di rimborso diretta all'E.BI.TE.N.

I datori di lavoro che non aderiscono al sistema di pariteticità E.BI.TE.N. nonostante applichino CCNL stipulati dalle Parti Sociali costituenti l'Ente (Sistema Commercio e Impresa; CONFSAL; CONFSAL-FESICA; CONFSAL – FISALS) sono obbligati a versare una somma pari a euro 30,00 per 14 mensilità nonché all'erogazione diretta di prestazioni equivalenti a quelle erogate dalla Bilateralità.